

Cagliari, 10/03/2011

federconsumatori_veicolidepoca@umbria.cgil.it

FEDERCONSUMATORI DELL'
UMBRIA
VIA BELLOCCHIO 26
06128 PERUGIA (PG)


Prot. n. 921-6703/2011

OGGETTO: *Consulenza giuridica n. 921-1/2011*
Associazione/Ordine FEDERCONSUMATORI DELL' UMBRIA
Codice Fiscale 110710541
Istanza presentata il 25/01/2011

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 63 della L. n. 342 del 2000, è stato esposto il seguente

QUESITO

Al fine di poter orientare i propri iscritti, ed in particolare i contribuenti residenti in Sardegna, l'Associazione Federconsumatori della Regione Umbria, con sede in Perugia, via Bellocchio n. 26 C.F. 110710541, in persona del responsabile Tasse Auto Veicoli storici dott. Ing. Dario Maria di Bello, nato a il /06/19 , residente a Perugia, , delegato a rappresentare l'Ente nel presente procedimento come da procura agli atti, ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 63 commi 2 e 3 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 in materia di assoggettamento alla tassa automobilistica dei veicoli di particolare interesse storico e artistico, aventi un'età



compresa fra i venti e i trent'anni.

La norma citata dispone che i veicoli di particolare interesse storico o collezionistico, costruiti da più di vent'anni sono soggetti, qualora circolanti, al pagamento di una tassa di circolazione in misura ridotta, previa determinazione dell'A.S.I. (Automobilclub Storico Italiano) e del F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana). L'ente istante chiede di conoscere se, per ciò che attiene la verifica del possesso dei requisiti richiesti dal menzionato art. 63 comma 3 della Legge n. 342/2000, sia sufficiente che i contribuenti residenti in Sardegna presentino una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, mediante compilazione di un modello il cui fac simile viene allegato all'istanza.

Allega all'istanza:

- Fac simile contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 63 commi 2 e 3 della Legge n. 342/2000.
- Documentazione di prassi sulla materia oggetto del quesito.


SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

federconsumatori_veicolidepoca@umbria.cgil.it

L'ente istante ritiene che, ai fini di certificare il possesso dei requisiti richiesti dal menzionato art. 63 comma 3 della Legge n. 342/2000, anche i contribuenti residenti in Sardegna possano presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, così come da anni accade in Sicilia.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 63 comma 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 prevede uno speciale regime in materia di tasse automobilistiche per gli autoveicoli ed i motoveicoli di particolare



interesse storico e collezionistico, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, decorsi venti anni dalla loro costruzione. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. Mentre le definizioni di cui alle lettere a) e b) sono inequivocabili, la corretta identificazione dei veicoli di cui alla lettera c) presenta maggiori difficoltà. Per questo motivo, il legislatore ha previsto, nel comma successivo, che "i veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'Automobilclub Storico Italiano e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana. Tale determinazione è aggiornata annualmente". Il successivo comma 4 prevede che i veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfetaria annua di lire cinquantamila per gli autoveicoli e di lire ventimila per i motoveicoli.


Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17/12/2009, pubblicato il 19/03/2010, ha stabilito la disciplina e le procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e revisione periodica.

Il decreto in esame ha stabilito che la classificazione di "veicolo di interesse storico e collezionistico", è subordinata all'iscrizione in uno dei Registri di cui all'articolo 60, comma 4, del Codice della Strada: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI.

Come meglio chiarito dalla Circolare del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti Prot. n. 19277/23.25 del 3 marzo 2010, i Registri rilasciano, previa verifica dei requisiti, il certificato di rilevanza storica e collezionistica, di cui all'art. 4 del decreto, con i contenuti specificati nel fac-simile riportato all'allegato 1 dello stesso decreto.

Tale certificato è uno degli elementi caratterizzanti le disposizioni contenute nel

federconsumatori_veicolidepoca@umbria.cgil.it



decreto. Costituisce, infatti, un primo modello unificato per i Registri soprattutto nei contenuti. Il certificato è suddiviso in diverse sezioni, nelle quali, a cura dei Registri, sono indicati:


- possessore del veicolo;
- dati di prima immatricolazione del veicolo, ove disponibili;
- data di costruzione del veicolo;
- dati generali ed identificativi del veicolo, nonché le relative caratteristiche tecniche;
- eventuali parti del veicolo sostituite non conformi a quelle originarie.

La qualificazione e l'iscrizione in uno dei registri costituiscono, pertanto, i presupposti per la classificazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico.

Ciò stante, come detto poc'anzi, per l'individuazione dei veicoli agevolati il legislatore rimanda ad una "determinazione" adottata dall'A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano). Normalmente, la "determinazione" in parola non contempla un elenco di veicoli, ma si limita a descrivere dei requisiti minimi (riconducibili sostanzialmente all'autenticità e all'originalità del veicolo nelle parti essenziali che lo compongono). Tali requisiti di storicità, per ciascun veicolo, sono riconducibili, oltre che alla vetustà ventennale, alle seguenti caratteristiche, riferite alle parti essenziali che lo compongono:

- carrozzeria e/o telaistica conforme all'originale;
- motore del tipo montato in origine dal costruttore o compatibile;
- esterno, interni/selleria decorosi.

Pertanto, per l'anno in corso, i veicoli di "particolare interesse storico e collezionistico" a cui spetta il beneficio sopra ricordato dovranno avere caratteristiche conformi alla delibera che l'Ente ha adottato per tale anno, laddove siano individuate, nei termini ora descritti. Per gli associati, al fine del riconoscimento dell'agevolazione, fa fede l'attestato di datazione e storicità. Per i non associati sussiste la possibilità di avvalersi dei servizi tecnici dell'A.S.I. in maniera del tutto strumentale all'ottenimento del beneficio fiscale, e perciò senza alcun correlato obbligo associativo. In alternativa non è preclusa la facoltà di utilizzare la certificazione rilasciata da un ufficio o studio



tecnico. Si ritiene altresì possibile utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui agli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, purché la stessa abbia contenuto idoneo ad attestare il possesso dei requisiti stabiliti dalle norme testè citate per il godimento del beneficio in esame.

Venendo al caso concreto prospettato, si rileva che nel fac simile dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegato all'istanza viene dato atto del possesso di tutti i requisiti richiesti dalla norma (vetustà ultraventennale mediante indicazione dell'anno di immatricolazione del veicolo; conformità all'originale del telaio/carrozzeria; motore del tipo montato in origine dal costruttore o compatibile; interni/selleria decorosi). E' inoltre prevista l'indicazione dei dati identificativi del proprietario del veicolo. A parere della scrivente, tuttavia, è opportuno che tali indicazioni vengano integrate mediante la menzione, fra le fonti citate, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17/12/2009, pubblicato il 19/03/2010 e della relativa circolare esplicativa del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti Prot. n. 19277/23.25 del 3 marzo 2010. Inoltre, si ritiene opportuno effettuare un'integrazione nella parte relativa all'indicazione delle caratteristiche tecniche del veicolo provvedendo altresì a specificare, nel caso di sostituzione di parti del veicolo, la loro conformità ai componenti originali. Effettuate le citate integrazioni, la dichiarazione sostitutiva risulterebbe idonea ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dal menzionato art. 63 commi 2 e 3 della Legge n. 342/2000.

La normativa citata nel presente documento è consultabile al sito internet www.agenziaentrate.it ed è comunque disponibile presso questo Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

federconsumatori_veicolidepoca@umbria.cgil.it

IL DIRETTORE REGIONALE

Libero Angelillis
